

## **CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE**

La classificazione delle strutture ricettive dipende:

- dalla dimensione della struttura (numero delle camere, delle sale comuni e dei locali di servizio);
- dai requisiti strutturali dei servizi offerti;
- dalla qualificazione degli addetti (requisiti professionali dei dipendenti).

In base agli elementi appena indicati, alcune strutture ricettive sono contrassegnate, in ordine decrescente, da un certo numero di stelle.

Gli alberghi sono così classificati:

- 5 stelle “lusso” (se in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe inter-nazionale);
- 5 stelle;
- 4 stelle (alberghi di 1° categoria);
- 3 stelle (alberghi di 2° categoria);
- 2 stelle (alberghi di 3° categoria);
- 1 stella (alberghi di 4° categoria).

I requisiti minimi che gli alberghi devono possedere per essere classificati sono:

- capacità ricettiva non inferiore a 7 stanze
- almeno un servizio igienico ogni 10 posti letto
- un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera
- un locale ad uso comune
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento delle strutture.

Secondo i medesimi criteri, le residenze turistico-alberghiere, sono contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.

I campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva “A” (an-nuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno.

### **PROCEDIMENTO:**

L'attribuzione alle aziende ricettive di un livello di classificazione è obbligatoria per ottenere il rilascio della licenza di esercizio.

Le aziende ricettive possono essere alberghiere o all'aria aperta e sono classificate dai comuni territorialmente competenti, previa acquisizione del parere obbligatorio emesso dall'Assessorato al

Turismo della Provincia, come previsto dalla [L.R. n. 35/1986](#). I diversi livelli di classificazione sono contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nelle tabelle allegate alla [Legge Regionale 14 maggio 1984](#).

Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi e alberghi residenziali; quelle all'aria aperta in villaggi turistici e campeggi.

Una volta ricevuta la richiesta di classificazione o di revisione, il Comune svolge gli opportuni accertamenti relativi alla denuncia dei requisiti. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, una volta ottenuto il parere della Provincia competente per territorio, normalmente espresso a seguito di apposito sopralluogo, il Comune emana il provvedimento formale di classificazione o di non classificazione.

In caso di inerzia dell'amministrazione comunale, l'Assessore Regionale del Turismo invita l'Ente ad adempiere entro un congruo termine e, solo qualora il Comune non si attivi, esercita, entro 60 giorni, il potere sostitutivo, adottando il provvedimento.

### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PRIMA CLASSIFICAZIONE:**

Per ottenere la classificazione della struttura ricettiva, il titolare dell'azienda o un suo rappresentante deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente, per via telematica **attraverso il portale [www.sardegناسuap.it](http://www.sardegناسuap.it)**, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, la seguente documentazione:

Per tutte le strutture ricettive:

Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUAAP) corredata da tutti i modelli previsti dalla normativa SUAP;

Planimetrie dell'unità immobiliare in scala uno a cento, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole nonché dei locali di servizio, unitamente ai seguenti moduli previsti dalla normativa regionale, diversi per le varie tipologie:  
Alberghi/Alberghi diffusi: [Mod. AR](#), [Mod. AR 1](#), [Mod. AR1 Bis](#) (solo per gli alberghi i cui progetti sono stati redatti dal 18 agosto 2009 in poi) e [Mod. AR Allegato](#) (Dettaglio Camere);  
Alberghi Residenziali: [Mod. AR](#), [Mod. AR 2](#) e [Mod. AR Allegato](#) (Dettaglio Camere);  
Villaggi Turistici: [Mod. CV](#), [Mod. CV 1](#) e [Mod. CV Allegato](#) (Dettaglio Unità Abitative);  
Campeggi: [Mod. CV](#), [Mod. CV 2](#) e [Mod. CV Allegato](#) (Dettaglio Unità Abitative).

Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denunce separate.

### **RINNOVO DELLA CLASSIFICAZIONE QUINQUENNALE E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE:**

La classificazione delle strutture ricettive sopra elencate ha validità quinquennale, sulla base di quinquenni prestabiliti (quello in corso è il 2010-2014). Le operazioni di rinnovo quinquennale della classifica devono essere espletate, previa presentazione della modulistica di cui sopra, nel semestre precedente la scadenza del quinquennio di validità della classificazione.

Qualora nel quinquennio di validità della classificazione si verificano modifiche sostanziali nella consistenza ricettiva, nei servizi erogati o nei requisiti posseduti, il titolare dell'azienda o il suo rappresentante dovrà presentare un'altra denuncia al fine di ottenere una nuova classificazione, la quale sarà valida fino al compimento del quinquennio stesso.

Per ottenere la classificazione provvisoria di un nuovo esercizio, l'imprenditore dovrà presentare al Comune una dichiarazione sulla qualità delle prestazioni per il funzionamento dell'esercizio, accompagnata dal progetto tecnico e dagli elementi presentati per ottenere la concessione edilizia.

## **CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE**

**I requisiti** e le caratteristiche tecniche delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, alloggi turistico-rurali e residence sono riportati, per ciascuna tipologia, nell'allegato A della [Legge Regionale n. 27 del 12/08/1998](#).

### **Classificazione:**

1. Gli esercizi di affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze sono classificati dal Comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo la tabella di cui all'allegato B [Legge Regionale n. 27 del 12/08/1998](#).
2. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono classificati di III categoria secondo la predetta tabella.
3. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e precede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. I residence sono classificati in tre diverse categorie contrassegnate in ordine decrescente I, II e III in relazione ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato C. [Legge Regionale n. 27 del 12/08/1998](#).
5. L'attribuzione della categoria di classificazione avviene mediante l'accertamento della rispondenza sia della struttura ricettiva alle caratteristiche strutturali prescritte sia della tipologia di servizi che il richiedente si impegna a fornire alla clientela.
6. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla presente legge, deve essere ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.

### **INSERIMENTO DELLA STRUTTURA NEL PORTALE DI SARDEGNATURISMO:**

Nel caso il titolare sia interessato può richiedere l'inserimento della struttura nel portale turismo della Regione trasmettendo all'Assessorato Regionale del Turismo il modulo che può essere scaricato dal link seguente:

<http://www.sardegnaturismo.it/servizi/operatore/latuastrutturaturistica/>

### **A CHI RIVOLGERSI**

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : [agosanna@tiscali.it](mailto:agosanna@tiscali.it)

Posta elettronica certificata: [suap@pec.comune.lode.nu.it](mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it)

### **MODULISTICA**

<http://www.sardegناسuap.it/>

[h](#)

[http://www.provincia.nuoro.it/index.php?option=com\\_k2&view=item&layout=item&id=921&Itemid=231](http://www.provincia.nuoro.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=921&Itemid=231)

## **NOMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- [Legge Regionale n. 27 del 12/08/1998](#) - Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazione e modifiche alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 21.
- [Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22 - Regione Autonoma della Sardegna](#) Norme per la classificazione delle aziende ricettive
- [Legge Regionale n. 35 del 20/06/1986](#) - Norme in materia di vigilanza regionale sulle attività turistiche in Sardegna a modifica e integrazione della L.R. 14 maggio 1984, n. 22.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008, Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera".
- [Legge regionale n. 3 del 07/08/2009](#), art. 2, comma 24 e art. 5, comma 6 - Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale
- [Nota assessoriale n. prot. 482 del 18/01/2010](#) - L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 2 comma 24 di recepimento del decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera"